

SENT 94/95
P.G. 2357/95
Non 1576
M. 20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLZANO - SEZIONE PRIMA CIVILE

nella persona del giudice unico, dott. ssa Silvia Monaco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento sub n. 2357/95 R.G. tra

AVV. A [REDACTED] MI [REDACTED] rappresentata e difesa in proprio, del foro di Macerata e dall'avv. Antonio Contarino del foro di Bolzano, quest'ultimo anche domiciliatario, giusta delega a margine dell'atto di citazione;

- attrice -

e

K [REDACTED] H [REDACTED], con gli avv.ti Silvio Belardi e Carla Galas Indelli del foro di Bolzano, giusta delega a margine della comparsa di risposta;

- convenuto -

In punto: risarcimento danni

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/1998 sulle seguenti

CONCLUSIONI

DEL PROCURATORE DI PARTE ATTRICE: come in atto di citazione

"Dichiarare che la responsabilità dell'occorso verificatosi in data 11/8/1993 in località San Vigilio di Marebbe, Bolzano, è da attribuire in capo al convenuto poichè la bicicletta noleggiata non aveva i requisiti previsti per il trasporto di bambini fino ad otto anni di età, e per l'effetto condannare questi a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i morali, patiti e patienti dall'attrice e che si indicano in £. 200 milioni o in quella minore o



M

maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, con interessi legali e danno da svalutazione monetaria, dalla domanda al saldo; sentenza provvisoriamente esecutiva e vittoria per le competenze".

DEL PROCURATORE DI PARTE CONVENUTA: come in comparsa di risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove

"In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;

Nel merito: rigettare le domande attoree, poichè infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata nel merito: nella denegatissima ipotesi di reiezione delle suestese conclusioni, dichiarare la preponderante e concorrente responsabilità dell'attrice nella misura e percentuale che risulterà di giustizia ed in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di onorari, diritti e spese di lite".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15/7/1995 A [REDACTED] M [REDACTED] premesso che in data 11/8/1993 verso le ore 15.30 era rimasta vittima di un incidente a San Vigilio di Marebbe doveva si trovava in vacanza insieme alla famiglia, essendo caduta da una bicicletta tipo mountain bike, sulla quale trasportava sul seggiolino installato davanti la figlia di anni 5, la quale, per mancanza di appoggi aveva inavvertitamente infilato un piede nei raggi della ruota anteriore, determinando in questo modo la caduta, esponeva che il mezzo era stato preso a noleggio presso il negozio di proprietà del convenuto e che la commessa, la sola presente al momento, avrebbe dovuto rendersi conto in base alla propria esperienza che la bicicletta non era idonea al trasporto di un

bambino, in quanto non dotata delle attrezzature previste dall'art. 377 del regolamento del nuovo codice della strada, in relazione al disposto dell'art. 182, comma 5, dello stesso codice; che sussisteva la responsabilità del convenuto, quale proprietario del mezzo e fornitore dello stesso per conto dell'albergo che aveva organizzato la gita in bicicletta; che a seguito del sinistro aveva riportato notevoli lesioni.

Si è costituito K██████ H██████ rilevando che tra lo stesso e la Portolacchia Hotels Dolomiti srl esisteva un accordo in base al quale egli provvedeva a fornire le biciclette in uso ai clienti dell'hotel di proprietà della predetta società, che provvedeva al pagamento del corrispettivo ed a restituire le bici; che ogni rapporto intercorreva con la Portolacchia Hotels Dolomiti mentre nessun accordo era intervenuto tra le parti in causa; che l'attrice aveva usufruito di un servizio dell'albergo, nei confronti del quale doveva pertanto essere avanzata ogni pretesa risarcitoria; che si profilava difetto di legittimazione in capo al convenuto; che la ricevuta fiscale era stata emessa alla Portolacchia srl; che abitualmente il ritiro delle bici avveniva per tramite di un addetto dell'albergo che accompagnava i clienti al negozio; che nel caso di specie il ritiro era avvenuto da parte della stessa attrice, probabilmente per un ritardo di questa, la quale voleva raggiungere gli altri gittanti già partiti; che in ogni caso la commessa del negozio, constatata l'altezza della bambina e non informata delle intenzioni di trasportarla, aveva fatto presente l'impossibilità di alloggiarla sul sellino, nonostante il suo compito fosse unicamente quello di consegnare una bici modello mountain biki al cliente della Portolacchia srl; che a seguito delle osservazioni della commessa l'attrice aveva discusso con il marito in ordine al trasporto della bambina; che alla fine si era fatta convincere dal marito; che

doveva essere accertata la dinamica dell'incidente, considerato che la bambina non aveva riportato alcuna lesione; che i raggi della ruota anteriore erano rimasti integri; che l'attrice aveva dichiarato di essere disposta a dare una versione dei fatti utile ai fini risarcitori e nei confronti di una eventuale assicurazione; che le lesioni pretese in giudizio erano eccessive, avendo egli constatato, recatosi in visita all'attrice presso il suo albergo nei giorni successivi al fatto, che le condizioni di salute di questa non erano gravi.

E' stata acquisita la documentazione dimessa dalle parti ed indicata nei rispettivi atti; è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Sono state assunte le prove orali offerte ed espletata consulenza medica e tecnica.

Precisate le conclusioni, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta per la decisione, allo scadere dei termini concessi per comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. in ordine al difetto di legittimazione passiva

Dalle risultanze di causa è emerso che il convenuto è titolare di un negozio di noleggio di sci e biciclette a San Vigilio di Marebbe e che tra i clienti, all'epoca dei fatti, vi era anche la società Portolacchia Dolomiti srl, la quale gestiva l'albergo Postal, ove alloggiava l'attrice. In particolare, in sede di libero interrogatorio all'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. K██████ H██████ ha dichiarato che con la predetta società vi era accordo, secondo il quale una volta in settimana dovevano essere tenute a disposizione un certo numero di biciclette per i clienti dell'albergo per le escursioni previste nel programma di animazione, venendo "avvertito da quelli dell'albergo o la sera prima o la mattina del giorno stesso in cui si effettuava la gita. Io fatturavo poi a fine stagione alla



Portolaconia Dolomiti srl. La stagione in questione andava da luglio ad agosto compreso. Sono stato regolarmente pagato". Il giorno dell'incidente l'animatore aveva comunicato la mattina stessa che un gruppo di 10/15 persone sarebbe passato a ritirare le biciclette per una gita, precisando di tenerne altre due a disposizione con il seggiolino per bambini, in quanto altri ospiti sarebbero passati dopo (nella specie l'attrice con la propria famiglia).

Il rapporto intercorrente tra il convenuto e la società Portolaconia Dolomiti srl, avente ad oggetto il noleggio di biciclette per gli ospiti dell'albergo, si configura quale contratto a favore di terzo, con la conseguenza che il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può essere fatto valere contro il promittente in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante (Cass. - sez. II - 1/9/1994 n. 7622).

Sussiste pertanto la legittimazione passiva del convenuto, in ordine alla pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice in relazione al predetto contratto, potendo inoltre profilarsi una responsabilità di tipo extracontrattuale dello stesso.

2. in ordine alla dinamica dell'incidente

Il giorno del sinistro l'albergo aveva organizzato una escursione con partenza alle ore 9, riunendo per quell'ora i partecipanti in albergo, poi accompagnati dall'animatore dal sig. Kehrer per prendere le biciclette. La teste Oberbacher Gertrud, all'epoca direttrice dell'albergo Parkhotel Postal, del quale l'attrice era cliente abituale, ha chiarito che la signora M. [redacted] non aveva partecipato alla gita: "Verso le ore 12 la famiglia M. [redacted] visto l'avviso della gita, mi chiese spiegazioni al riguardo. Io dissi che detta gita sarebbe probabilmente terminata per l'ora di pranzo e che quindi era un po' tardi. Visto che anche i M. [redacted]

avevano piacere di fare un giro in bicicletta, come da loro espresso, li consigliai di recarsi dal sig. K [redacted] per prendere a noleggio le bici, mettendole in conto all'Hotel Postal, in quanto rientranti nella proposta della giornata dell'albergo".

La gita era stata prevista con destinazione Pieve, mentre l'attrice insieme al marito ed ai due figli si era diretta verso i laghetti di San Vigilio - lago della Creta (v. dichiarazioni testi Oberbacher Gertrud ed Albino Winkler, all'epoca dell'incidente consigliere delegato della società Portolaconia Dolomiti srl).

E' emerso, in particolare, che la famiglia M [redacted] aveva preso presso il negozio del convenuto due biciclette tipo mountain bike (di tale tipo essendo i mezzi messi a disposizione dell'albergo - v. interrogatorio libero del convenuto all'udienza del 4/3/1996), entrambe dotate di identici seggiolini per il trasporto bambini, privi di appoggio per i piedi, facendosi l'attrice convincere dal marito di far uso comunque delle bici, nonostante espresse titubanze in ordine al trasporto della bambina sul seggiolino. Così la teste Caterina Ellem^{ante}, moglie del convenuto in regime di separazione dei beni, che aveva servito l'attrice: "Avevo visto anche i due bambini; il maschio era più piccolo, ma la bambina era alta per la sua età. Io ho detto che era troppo grande per poter essere seduta sul seggiolino della bicicletta. La signora M [redacted] non voleva andare in bici; il marito insisteva, dicendo che avrebbe portato lui la bambina (v. anche dichiarazioni teste Oberbacher). L'attrice diceva di non sentirsi sicura nella guida del mezzo. In negozio hanno anche provato a far sedere la bambina sul seggiolino. La bambina riusciva a sedersi, però appariva essere rispetto alle dimensioni del seggiolino troppo grande e troppo pesante".

L'incidente si è verificato sulla strada di ritorno dai laghetti di San Vigilio, molto trafficata, mentre l'attrice trasportava la figlia, lungo un tratto di strada scosceso

di circa 200 metri, che termina in piano per poi la strada risalire gradualmente, tratto asfaltato, con manto sconnesso per la presenza di buche e con ghiaio ai margini a causa della vicinanza di una stradina sterrata che si diparte all'altezza della discesa e per il continuo passaggio di cavalli (testi Oberbacher e Winkler). Le bici sono state infatti recuperate dal convenuto nella zona dei cavalli in località Ciamau (teste Ellemunter ed interrogatorio formale).

Il marito dell'infortunata, al suo ritorno in albergo dopo il sinistro, aveva riferito che la caduta era stata determinata dal fatto che la bambina aveva infilato un piede tra i raggi della ruota anteriore (v. dichiarazioni testi Oberbacher e Winkler), ruota che presentava la forcella piegata, mentre i raggi erano intatti (teste Ellemunter).

In sede di interrogatorio formale il convenuto ha dato atto che quando lo stesso giorno era andato a recuperare le biciclette aveva trovato ancora una scarpina della bambina tra i raggi della ruota anteriore, circostanza confermata dal teste Luigi Sommariva, intervenuto subito dopo l'incidente, anch'egli ospite dello stesso albergo dell'attrice, il quale ha precisato - avendo notato la scarpa della bambina infilata nei raggi - di essersi preoccupato in prima istanza delle condizioni della piccola, in particolare del piede, che poteva essere irreversibilmente danneggiato.

Va ritenuto provato che la caduta dell'attrice sia stata determinata non da un'errata manovra di guida della stessa o dalle condizioni della strada, ma dal fatto che la bambina trasportata dalla madre sul seggiolino del mezzo privo di appoggio per le gambe, aveva infilato un piede tra i raggi della ruota anteriore.

Non vale ~~infatti~~ in senso contrario la circostanza che i raggi della ruota siano rimasti integri, atteso trattarsi - come chiarito dallo stesso convenuto - di




"scarpetta in gomma, del tipo da ginnastica, morbida", di una bambina di 4 - 5 anni, e quindi non di considerevole resistenza, tale in ogni caso - come evidenziato dal consulente - da determinare un istantaneo arresto del moto della bicicletta, in quanto girando la ruota in senso orario l'inserimento di un corpo estraneo all'interno dei raggi viene trascinato in avanti fino a bloccarsi contro lo stelo delle forcelle, che erano piegate.

Nè assume valore la circostanza che la bambina sia rimasta illesa, proprio grazie al fatto che la scarpina si era sfilata dal piede e ad un favorevole evolversi della caduta, le cui conseguenze dannose si sono prodotte esclusivamente sulla madre.

3. in ordine alla responsabilità del sinistro

In sede di interrogatorio libero e formale il convenuto ha dichiarato di aver tenuto da parte, su richiesta dell'animatore dell'albergo due biciclette del tipo mountain biki con il seggiolino per il trasporto di bambini. "Le bici con seggiolino che avevo, avevano seggiolino di uguali dimensioni. Il seggiolino era di misura standard. Questi seggiolini erano montati sul manubrio. Quelle biciclette che avevo in negozio con il seggiolino, lo avevano tutte montate sul davanti. Questi seggiolini avevano una cinghia per assicurare il bambino alle seggiole, ma non avevano alcuna cinghietta per bloccare i piedi che erano liberi, come le gambe. So che ci sono dei seggiolini con la protezione anche per le gambe ma questi vanno montati dietro"; "con i seggiolini vengono dati in dotazione anche delle protezioni in plastica da montare sulla ruota anteriore come appare nella fotografia, per evitare che i bambini finiscano con i piedi nei raggi. Io appositamente non monto sulle bici gli appoggia-piedi, in quanto ciò può portare il bambino ad infilare un piede nei raggi, nel tentativo di trovare



l'appoggio per i piedi stessi"; "i seggiolini che ho attualmente in uso in negozio sono identici a quelli di cui all'epoca dei fatti, anche le biciclette sono uguali".

L'esperita consulenza tecnica ha messo in evidenza che all'epoca del sinistro erano disponibili sul mercato due tipi di seggiolini: un tipo munito di cinture di contenimento "addominali" per assicurare il bambino al seggiolino stesso ed evitarne lo scivolamento durante la marcia nonché griglia di protezione in plastica, metallo o tela, "para piedi" montata sulla ruota anteriore, come rappresentato nelle fotografie dimesse; un secondo tipo c.d. "integrale", che oltre allo scafo del seggiolino presenta due gambali a totale protezione delle gambe del bambino, nonché poggiatesta e cintura di sicurezza a tre punti.

Il consulente ha chiarito che il seggiolino che appare sulla fotografia dimessa da parte convenuta munito di cinture di sicurezza e di griglia di protezione in plastica sulla ruota anteriore, è sia per posizione, struttura e composizione, di qualità ed atto a garantire la sicurezza del bambino trasportato, non compromettendo la libertà di movimento del conducente nè riducendone la visuale.

In particolare ha evidenziato che la griglia di protezione, sia per la struttura che per la posizione di montaggio, è idonea ad impedire qualunque contatto con i raggi della ruota anteriore, in considerazione della lunghezza delle gambe del bambino, concludendo che "la protezione in plastica raffigurata in fotografia, era atta a proteggere e salvaguardare le gambe del bambino e, conseguentemente, ad evitarne l'introduzione del piede all'interno della ruota anteriore".

Parte attrice, all'udienza del 28/11/1996, ha ~~peraltro~~ contestato la corrispondenza della fotografia dimessa dal convenuto, rilevando non



rappresentare la bicicletta noleggiata e sottolineando in particolare che “contrariamente a ciò che appare dalla foto prodotta, oltre che a quanto dichiarato dal convenuto in sede di interrogatorio formale, la bicicletta noleggiata non aveva alcuna protezione in plastica sulla ruota anteriore all'altezza della forcella ed era totalmente sprovvista di qualsiasi sistema di protezione sottostante al sellino”.

Al riguardo il convenuto ha precisato al consulente che il mezzo oggetto del sinistro era stato distrutto e quindi non più visibile.

Il consulente ha precisato che “considerata la posizione del sellino e la distanza dall'inizio dei raggi (posizione del niples), è possibile, in mancanza della griglia di protezione che la punta della scarpa di un bambino possa interferire e penetrare tra i raggi e bloccarsi contro lo stelo sinistro o destro della forcella anteriore, al punto da provocarne un istantaneo arresto del moto della bicicletta, con conseguente caduta (...). Se la bicicletta, al momento del sinistro fosse stata dotata di seggiolino stabilmente fissato e di griglia di protezione, così come visibile nelle foto, è ovvio che l'inserimento del piede all'interno dei raggi era di fatto impossibile. La mancanza della griglia di protezione, avrebbe sicuramente comportato l'inserimento del piede del bambino all'interno della raggiera, con arresto repentino della bicicletta e conseguente caduta”.

Tenuto conto di tali risultanze (v. anche dichiarazioni teste Sommariva, non parente, intervenuto subito dopo il sinistro, che ha confermato le circostanze di cui ai capitoli da n. 1 a n. 3 della comparsa autorizzata di parte attrice del 26/1/1996), delle modalità del sinistro (in particolare del ritrovamento della scarpetta della bambina ancora inserita tra i raggi della ruota anteriore) e che spettava al convenuto l'onere di provare il proprio assunto (dotazione di griglia

di protezione sulla bici messa a disposizione dell'attrice), mentre lo stesso non si è preoccupato di garantirsi la prova, pur agevole (mediante documentazione fotografica), provvedendo viceversa alla distruzione del mezzo, va ritenuto che nel caso di specie la bicicletta fornita all'attrice non era dotata di idonea protezione per le gambe del bambino, onde evitarne l'introduzione dei piedi all'interno dei raggi della ruota anteriore.

Vero è che all'epoca del sinistro - agosto 1993 - non erano ancora in vigore le disposizioni di cui agli artt. 182, comma 5, 68, comma 5, del nuovo codice della strada e 377, comma 5, del regolamento (nel testo previgente alla modifica intervenuta con DPR 16/9/1996 n. 610, art. 213, nè viene in considerazione il testo di cui all'art. 225 del regolamento come sostituito dall'art. 131 del DPR 610/96 cit.), per effetto di quanto contenuto negli artt. 235, comma 2 del nuovo codice della strada, e che l'art.128 del codice previgente disponeva unicamente l'adozione di "idonea attrezzatura per il trasporto di bambini", ossia - ai sensi dell'art. 584 del relativo regolamento - apposito sellino fortemente ancorato al telaio del velocipede sulla parte del mezzo antistante al conducente, per il trasporto di bambini di età inferiore ai 7 anni.

Peraltro, come evidenziato dal consulente, all'epoca dei fatti erano a disposizione sul mercato seggiolini di estrema sicurezza, che impediscono qualunque movimento del bambino con conseguente sinistro.

Lo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale ha dato atto che con i seggiolini venivano dati in dotazione anche le protezioni in plastica da installare sulla ruota anteriore (asseritamente esistenti anche sulla bicicletta data all'attrice), attestando di essere a conoscenza dell'esistenza di appoggia-piedi (appositamente da lui non montati, "in quanto ciò può portare il bambino ad

infilare un piede nei raggi, nel tentativo di trovare l'appoggio per i piedi stessi", mentre "per la mia esperienza, i bambini seduti sul seggiolino delle bici tendono a tenere le gambe allargate verso l'esterno") e di altri sellini con protezione anche per le gambe, da montare posteriormente.

Spettava quindi al convenuto fornire un mezzo idoneo al trasporto della bambina, non avendo effetto liberatorio l'averne sconsigliato l'uso.

Non viene inoltre in rilievo l'evidenziata particolare statura della figlia (peraltro disattesa dal certificato medico dimesso, in cui è attestata un'altezza di cm. 115 ed un peso di 18,500 gr., dimensioni ritenute in media con quelle dell'età; v. al riguardo anche dichiarazioni del convenuto, che ha precisato di avere una figlia di anni 4 del peso di kg. 20), trattandosi in ogni caso di bambina all'epoca di 5 anni ed essendo i seggiolini omologati per il trasporto di bambini fino a sette anni di età in condizioni di sicurezza, se regolarmente dotati delle strutture di protezione, indipendentemente dal peso, considerato dal legislatore solo con la modifica del 1996.

Va pertanto ritenuta la responsabilità del convenuto.

Nel caso di specie, il contratto intervenuto tra la società Portolaconia Doimiti srl ed il convenuto, a favore dei terzi, clienti dell'albergo, può configurarsi quale contratto di locazione, con la conseguenza che il locatore è tenuto a rimborsare i danni derivanti dai vizi della cosa locata, a mente del disposto di cui all'art. 1578, ultimo comma, c.c. (v. Cass. - sez. III - 11/11/1975 n. 3797), sussistendo in ogni caso una responsabilità del convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., potendo detti titoli di responsabilità concorrere, in quanto la deduzione degli estremi oggettivi e soggettivi della responsabilità basta ad

indicare la causa petendi, per far valere sia quella ex contracto sia quella ex delicto.

4. in ordine alla pretesa risarcitoria

Dalla consulenza medica risulta che l'attrice in seguito al sinistro dell'11.8.1993 ha riportato "trauma cranico commotivo, frattura della parete laterale e della parete anteriore del seno mascellare dx con lieve dislocazione, frattura del processo alveolare dei molari superiori dx, frattura arco zigomatico dx con lieve dislocazione, sublussazione sternoclaveare destra, ematomi ed escoriazioni multiple". Residuano "limitazioni di tipo antalgico nei movimenti della colonna cervicale, alterazione del profilo anatomico della clavicola a destra, sul piano soggettivo è presente saltuaria brachialgia dx ed episodi vertiginosi, a causa dei quali ha modificato alcune abitudini di vita (non guida più da sola per lunghi viaggi, non porta pesi, non pratica più alcuni sport)".

Il periodo di invalidità temporanea è indicato in giorni 60, di invalidità temporanea totale ed in giorni 30, di parziale al 50%.

Il danno permanente è quantificato nella misura del 12%, sostenuto "dagli esiti della frattura dell'osso mascellare e zigomatico dx, che ha reso necessario anche un trattamento odontoiatrico, dalla deformazione anatomica a livello dell'articolazione sterno claveare destra, sul piano funzionale da segnalare stato miocontratturale del rachide cervicale, cervicobrachialgia sul territorio C6 a destra, incostanti sensazioni vertiginose quali esiti del trauma contusivodistrattivo del rachide cervicale". Trattasi di postumi incidenti sullo stato di salute dell'attrice, senza alcuna rilevanza sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa in atto (avvocato presso studio legale), che non richiedono impiego di energie fisiche rilevanti.

4. a criterio risarcitorio

Il risarcimento del danno biologico (o alla salute) - come si ritiene adesivamente a Cass. 18.2.1993 n.2008 - deve essere correlato al danno specifico alla sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali, psico-fisici, eliminati o ridotti e valutato, quando sia impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore la reintegrazione in forma specifica nella forma congeniale all'interesse non patrimoniale leso, in una prospettiva compensativa, per equivalente, del predetto pregiudizio non patrimoniale, determinabile equitativamente attraverso la personalizzazione (nel caso concreto), quantitativa (con aumenti o diminuzioni) e qualitativa (con scelta tipologia diversa), di parametri uniformi di individuazione, per la generalità delle persone fisiche, dell'equivalente del valore umano perduto.

Il ricorso ad una valutazione equitativa, nel correlare valori umani e valori economici e determinare il cosiddetto valore economico convenzionale dell'uomo, è necessitato dalla indisponibilità di elementi di sicura attendibilità scientifica per misurare il valore biologico dell'uomo ed a maggior ragione della singola persona danneggiata, diversissima essendo la soggettiva percezione della compromissione della integrità psico-fisica e dei suoi variegati riflessi sulla vita associata, in danno della generica attitudine lavorativa, della vita di relazione, della capacità di affermazione concorrenziale, della vita ricreativa.

L'adozione di costanti parametriche, orientative del giudizio equitativo, riflette l'esigenza di coerente indirizzo e di temperamento di divaricazioni arbitrarie.

In difetto di adeguata indagine scientifica ed in attesa di opportuno intervento del legislatore, a fronte di tabelle di varia affermazione giurisprudenziale, adducenti ad assai incisiva divaricazione dei valori di invalidità, appare

utilizzabile lo strumento provveduto dall'art. 4, comma 3, del D.L. 23.12.1976 n.857, convertito con L. 26.2.1977 n. 39, che determina ai fini del risarcimento di danno a persone che non esplicino lavoro dipendente o autonomo, un reddito figurativo, in importo non inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale.

Alla adozione di tale criterio parametrico, riconosciuta legittima da Cass. 3.6.1994 n. 5380, si obietta che esso si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può, pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona in sé e per sé considerata (Cass. 18.2.1993 n.2009).

Peraltro, se è vero trattarsi di norma dettata a fine di risarcimento di danno patrimoniale, attiene ad un reddito solo figurativo, desunto da pensione sociale, e dunque neppure in radice attiene ad un reddito, bensì ad una dazione improntata a principi di solidarietà.

Costituisce quindi una seria base di calcolo ai fini della determinazione del cosiddetto valore economico convenzionale dell'uomo, nella parte in cui stabilisce che il limite invalicabile è costituito da un reddito comunque non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale (Cass. 16.1.1985 n. 102).

Assunto come criterio minimale, si presta a personalizzazioni quantitative, in aumento, dettate dal caso concreto, oltre che a puntuale riferimento all'età del danneggiato, esclusa la riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, non trattandosi di liquidazione di danno da lucro cessante.

4. b. quantificazione del danno



Il triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale era pari nell'agosto del 1993 a Lire 13.070.850, elevate a Lire 16.190.850, per addizione della maggiorazione sociale di cui alla legge 29.12.1988 n. 544, art. 1, comma 2, (L. 80.00.000 x 13 x 3) per la quale ricorre identica ragione parametrica (v. Cass. 25/3/1994 n. 2442).

Se ne desume quanto al danno biologico correlato alla invalidità temporanea il seguente importo indennitario:

Lire $16.190.850:365 \times 60$ gg. interi = Lire 2.661.509

Lire $16.190.850:365 \times 30:2$ = Lire 665.377

Trattandosi di debito di valore, su detti importi va calcolata la rivalutazione secondo gli indici Istat del costo della vita per famiglie di impiegati ed operai, nella specie di quelli nazionali, con decorrenza dal 11/8/1993 sul primo importo e dal 11/10/1993 sul secondo importo.

Nel calcolo degli inetressi valgono le indicazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite n. 1712 del 22.4.1994 - 17.2.1995: gli interessi di mora spettanti al danneggiato per mancata disponibilità del bene denaro versato in esito alla lite quale equivalente del bene danneggiato vanno calcolati in misura pari al danno presunto per mancata possibilità di investimento del denaro, sul valore iniziale del danno, aumentato di tempo in tempo secondo gli indici di svalutazione del denaro, anzichè sul valore rivalutato dell'importo liquidato. E' presupposto nel caso di specie un danno da mancata disponibilità del denaro pari al 5% annuo per tutto il periodo dal fatto in poi, in difetto di prova di maggior danno.

Quanto al danno biologico correlato alla invalidità permanente si assume il seguente calcolo di capitalizzazione tabellare: Lire 16.190.850 x 12% =

Lire 1.942.902 x il coeff. 17.268 (relativo all'età dell'attrice, nata il 23.10.1958 al momento dell'insorgenza della permanente il 10/11/1993) = Lire 33.550.031, oltre i detti accessori con decorrenza dal 10/11/1993.

Va risarcito il danno non patrimoniale per sofferenze e patemi d'animo, ai sensi degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., configurando la condotta del convenuto gli estremi del reato di lesioni colpose.

Commisurando gli esiti lesivi ^{ie decorso della convalescenza} e l'età dell'attrice si ritiene congrua pecunia doloris l'importo di Lire 18.000.000, oltre i detti accessori con decorrenza dal 11/8/1993.

Vanno riconosciute siccome congrue e riferibili all'evento le spese documentate pari a Lire 1.640.000 (fattura Villa Vittoria n. 6420 del 14/12/1993), oltre accessori con decorrenza dal 14/12/1993.

Va inoltre riconosciuta, come evidenziato dal consulente, la spesa per il rinnovo dell'elemento protesico 13, soggetto ad usura, pari a Lire 1.200.000 x 2 = Lire 2.400.000. Su tale importo non decorrono accessori, trattandosi di importo futuro liquidato in via anticipata.

Assommano Lire 58.916.917, oltre accessori.

Le spese di lite seguono la soccombenza. La provvisoria esecutorietà consegue ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta

1) accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro occorso all'attrice in data 11/8/1993 è da attribuirsi alla responsabilità del convenuto K [REDACTED] H [REDACTED]

2) condanna il convenuto a risarcire all'attrice l'importo di Lire 58.916.917, oltre rivalutazione ed interessi nella misura, secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione fino alla data della presente sentenza, nonchè interessi legali sul solo importo capitale rivalutato da oggi al saldo;

3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in Lire 3.600.000 per diritti di procuratore, oltre al 10% per spese generali, Lire 2.200.000 per spese borsuali, Lire 8.000.000 per onorari di avvocato, oltre al 10% per spese generali, e così complessivamente Lire 14.960.000, oltre IVA e CAP sulle voci soggette per legge.

Così deciso in Bolzano, il 20/1/1999

Il Collaboratore di Cancelleria
Der Kanzleibeamte
Roman Paul

Il Giudice
(dott. Silvia Monaco)

Depositato in Cancelleria, oggi
in der Kanzlei hinterlegt am

10 FEB. 1999

IL CANCELLIERE
DER KANZLEILEITER

Il Collaboratore di Cancelleria
Der Kanzleibeamte
Roman Paul

